Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno 69° — ROMA - Martedì, 24 luglio 1928 - ANNO VI — Numero 171

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente e potranno, con semplice postagiro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.

Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale.

L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagiro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la precostituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.

Il largo impiego del postagiro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.

L'utile individuale ed il vantaggio della generalità concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.

L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per inserzioni, abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.

SOMMARIO

CAMERA DEI DEPUTATI

AVVISO.

Si fa noto per ogni effetto di legge che l'on. deputato Marescalchi Arturo ha dichiarato di aver smarrita la medaglia parlamentare rilasciatagli per la XXV Legislatura.

I deputati questori:

RENDA — BUTTAFOCHI — TOSTI DI VALMINUTA.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Prima Mostra nazionale di agricoltura, in Roma.

Con decreto 14 giugno 1928-VI, di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio detto al registro n. 7 Finanze, foglio n. 151, il Sindacato nazionale dei tecnici agricoli fascisti è stato autorizzato a promuovere, ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e 7 aprile 1927, n. 515, la Prima Mostra nazionale di agricoltura, che avrà luogo a Roma nel mese di settembre 1929.

Seconda Mostra biennale romagnola d'arte, in Imola.

Con decreto 13 giugno 1928-VI, di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio detto al registro n. 7 Finanze, foglio n. 152, l'apposito Comitato venne autorizzato a promuovere, ai termini e per gli effetti del R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515, la Seconda Mostra biennale romagnola d'arte, che ebbe luogo in Imola nel mese di giugno 1928.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2070.

REGIO DECRETO 17 maggio 1928, n. 1596.

Provvedimenti per il personale degli istituti di istruzione artistica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Veduti i Nostri decreti 31 dicembre 1923, n. 3123, e 7 gennaio 1926, n. 214;

Veduto il Nostro decreto 21 maggio 1924, n. 1200;
Veduti i Nostri decreti 31 ottobre 1923, n. 2523, 3 giugno 1924, n. 969, 11 dicembre 1924, n. 2174, e 13 gennaio 1927, n. 99;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per le finanze e per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il personale insegnante, tecnico, amministrativo e di servizio dei Regi istituti e scuole per industrie artistiche, di cui all'allegato *A* del R. decreto 21 maggio 1924, n. 1200, può essere dispensato, oltrechè nei casi previsti dalle disposizioni vigenti, anche quando, per manifestazioni compiute dentro o fuori dell'istituto, non dia piena garanzia di un fedele adempimento dei propri doveri o si ponga in condizione di incompatibilità con le generali direttive politiche del Governo.

Quando si tratti di personale di grado superiore all'ottavo, la dispensa di cui sopra è deliberata dal Consiglio dei Ministri; negli altri casi è deliberata dal Consiglio di amministrazione del Ministero.

Art. 2.

Il trasferimento per domanda degli insegnanti degli istituti di istruzione artistica, compresi quelli indicati nell'allegato *A* del R. decreto 21 maggio 1924, n. 1200, è vietato durante il primo triennio dalla nomina; i periodi di aspettativa sono a tale effetto esclusi dal computo del triennio.

Art. 3.

I professori di Regi istituti medi di istruzione, destinati ai Regi licei artistici a norma dell'art. 20 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, possono, in seguito a loro domanda o per motivi di servizio, essere trasferiti da uno ad altro liceo artistico o restituiti a cattedre di istituti medi. Quando ciò sia determinato da ragioni di servizio, le ragioni stesse sono comunicate all'interessato ove ne faccia richiesta.

Per i trasferimenti e per le restituzioni a cattedre di istituti medi di cui al precedente comma valgono in ogni caso le norme sullo stato dei professori nei Regi istituti medi di istruzione.

Art. 4.

I ruoli organici del personale di segreteria, d'ordine e subalterno degli istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica stabiliti dalle tabelle n. 38 dell'allegato II e n. 23 dell'allegato IV al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sono sostituiti a tutti gli effetti da quelli contenuti nelle tabelle 1 e 2, annesse al presente decreto.

Art. 5.

Le prove delle materie complementari negli esami di licenza superiore dei Regi conservatori di musica possono essere sostenute nelle due sessioni di un anno diverso da quello in cui si sostengono le prove della materia principale.

Chi non abbia superate le prove delle materie complementari non è ammesso a sostenere le prove della materia principale.

Art. 6.

Le disposizioni dei Regi decreti 11 dicembre 1924, n. 2174, e 13 gennaio 1927, n. 99, recanti modificazioni al regolamento 3 giugno 1924, n. 969, sono applicabili anche nei Regi istituti e scuole indicati nell'allegato *A* al R. decreto 21 maggio 1924, n. 1200.

Disposizioni transitorie.

Art. 7.

Il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di prorogare per un biennio o per un anno il collocamento a riposo dei direttori, insegnanti e tecnici degli istituti d'istruzione artistica (ivi compresi gli istituti e scuole indicate nell'allegato *A* al R. decreto 21 maggio 1924, n. 1200) idonei a continuare nel servizio, e che abbiano raggiunto o che siano per raggiungere il limite di età rispettivamente alla data del 30 settembre 1927 o del 30 settembre 1928.

La proroga viene concessa su domanda da presentarsi dagli interessati rispettivamente entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto o entro il 31 agosto 1928.

Art. 8.

Il servizio di ruolo prestato negli istituti pareggiati di istruzione artistica superiore o media, o negli istituti con diritto di pubblicità e reciprocità dei territori del Regno già facenti parte della cessata monarchia austro-ungarica, dagli attuali insegnanti di ruolo delle Regie accademie di belle arti, dei licei artistici, e dei Regi conservatori di musica e della Scuola di recitazione, i quali al 30 giugno 1923 trovavansi alla dipendenza dello Stato, sarà riconosciuto ai fini della carriera.

Per gli insegnanti provenienti dalle scuole dei territori annessi al Regno, il servizio di cui al comma precedente sarà valutato secondo le norme del cessato regime austro-ungarico.

Art. 9.

Agli effetti del trattamento di quiescenza, il servizio prestato negli istituti pareggiati di istruzione artistica superiore o media dagli insegnanti di cui all'articolo precedente, può essere riscattato per intero secondo le norme del R. decreto 12 agosto 1927, n. 1613.

Art. 10.

Gli impiegati che risultino in eccedenza nei singoli gradi per l'applicazione della tabella n. 1 annessa al presente decreto saranno mantenuti in soprannumero nel grado attuale sino alle successive vacanze di posti, a condizione che il numero complessivo del personale in servizio in ciascun ruolo non superi il totale rispettivamente stabilito nella predetta tabella.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 274, foglio 146. — SIROVICH.

TABELLA N. 1.

PERSONALE DI SEGRETERIA DEGLI ISTITUTI DI BELLE ARTI, DI MUSICA E DI ARTE DRAMMATICA.

(*Gruppo* A).

Grado		Numero dei posti
7°	Direttori di segreteria di 1ª classe	3
8°	Direttori di segreteria di 2ª classe	4
9°	Primi segretari	9
10°	Segretari	9
11°	Vice segretari	
	Totale posti n.	25

PERSONALE D'ORDINE DEGLI ISTITUTI DI BELLE ARTI, DI MUSICA E D'ARTE DRAMMATICA

(*Gruppo* C).

Grado		Numero dei posti
9°	Archivisti capi	2
10°	Primi archivisti	7
11°	Archivisti	12
12°	Applicati	19
13°	Alunni d'ordine	3
	Totale posti n.	43

TABELLA N. 2.

ISTITUTI DI BELLE ARTI, DI MUSICA E D'ARTE DRAMMATICA.

Grado	Numero dei posti
Custodi	124

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione: FEDELE.

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Numero di pubblicazione 2071.

REGIO DECRETO 14 giugno 1928, n. **1609**.

Modifica al decreto-legge Luogotenenziale 4 maggio 1919, n. 667, riguardante gli incarichi di collaudi ad ex funzionari del R. Corpo del Genio civile.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 4 maggio 1919, numero 667;
Visto il R. decreto 6 febbraio 1927, n. 268;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le comunicazioni e con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al primo comma dell'art. 15 del decreto-legge Luogotenenziale 4 maggio 1919, n. 667, è sostituito il seguente:
« Salvo quanto dispone l'art. 1, comma secondo, del decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 107, coloro che hanno fatto parte sia dei ruoli dell'Amministrazione dei lavori pubblici che dei ruoli dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato potranno essere incaricati di eseguire collaudi e di far parte di Commissioni e di Consigli di amministrazione di enti per lo studio e l'esecuzione di opere pubbliche concesse o sussidiate dallo Stato, anche in rappresentanza dell'Amministrazione dei lavori pubblici ».

Art. 2.

I detti ex funzionari avranno diritto al trattamento economico previsto dall'art. 3 del R. decreto 6 febbraio 1927, numero 268.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *luglio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 274, *foglio* 157. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **2072**.

REGIO DECRETO 26 giugno 1928, n. **1610**.

Approvazione di una modifica allo statuto della Federazione nazionale fascista dell'industria della carta.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del Nostro decreto 26 settembre 1926, numero 1720, con il quale è concesso il riconoscimento giuridico alla Confederazione generale fascista dell'industria italiana ed è approvato il relativo statuto;
Visto l'art. 1 del Nostro decreto 8 maggio 1927, n. 845, col quale è concesso il riconoscimento giuridico alla Federazione nazionale fascista dell'industria della carta — aderente alla cennata Confederazione generale — ed è approvato il relativo statuto;
Vista la domanda in data 18 aprile 1928, con la quale la Confederazione suddetta chiede sia approvata una modificazione dell'art. 4 dello statuto della Federazione nazionale fascista dell'industria della carta;
Vista la deliberazione in data 18 aprile 1928 del presidente della Confederazione generale fascista dell'industria italiana concernente detta modifica;
Visto l'art. 20, lettera *b*), dello statuto della Confederazione predetta;
Vista la deliberazione del 29 luglio 1926, con la quale l'assemblea generale ordinaria della Confederazione conferì alla presidenza della Confederazione stessa i poteri e le autorizzazioni necessarie per attuare opportune riforme dell'ordinamento e dell'organizzazione confederale;

Sentito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la modifica, deliberata dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana, dello statuto della Federazione nazionale fascista dell'industria della carta, approvato con R. decreto 8 maggio 1927, n. 845.

L'art. 4 dello statuto suddetto è, perciò, sostituito dal seguente:

« Art. 4. — La Federazione ha lo scopo:

« *a*) di curare la tutela generale dell'industria cartaria, studiando e risolvendo, nei quadri ed in conformità delle leggi e secondo le direttive della Confederazione, i problemi relativi all'industria stessa;

« *b*) di promuovere l'unione e la collaborazione degli industriali italiani esercenti l'industria cartaria e di cooperare alla tutela degli interessi economici e morali dei soci, nonchè all'incremento ed al miglioramento della produzione, in armonia coll'interesse generale della Nazione e della sua attività produttiva;

« *c*) di promuovere qualsiasi iniziativa (o collaborare alla sua attuazione) la quale tenda a curare l'assistenza, l'educazione tecnica, morale e nazionale dei soci e dei loro dipendenti;

« *d*) di provvedere alla nomina o designazione di rappresentanti dell'industria cartaria in tutti i Consigli, enti e organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

« *e*) di esercitare tutte quelle funzioni che, come Associazione sindacale di grado superiore legalmente riconosciuta, le siano demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità, e quelle che le siano attribuite dalla Confederazione.

« Gli scopi di cui al comma *b*) sono perseguiti attraverso l'opera dell'Associazione nazionale fascista fabbricanti e operatori carta, giuridicamente riconosciuta come istituto costituito per gli scopi di cui all'art. 4, comma ultimo, della legge 3 aprile 1926, n. 563 ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *luglio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 274, *foglio* 158. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2073.

REGIO DECRETO 21 giugno 1928, n. 1620.

Soppressione dell'archivio notarile mandamentale di Mercato Saraceno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 29 giugno 1879, n. 4949 (serie 2ª), e 24 marzo 1923, n. 601, con i quali rispettivamente fu istituito l'archivio notarile mandamentale di Mercato Saraceno, e venne soppressa la pretura con sede nel Comune di detta città;
Visto l'art. 248, comma 1°, del R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'archivio notarile mandamentale di Mercato Saraceno, distretto notarile di Forlì, è soppresso.

Gli atti e documenti in esso conservati saranno depositati nell'archivio notarile mandamentale di Cesena.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *luglio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 274, *foglio* 168. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2074.

REGIO DECRETO 21 giugno 1928, n. 1628.

Fusione dell'Opera nazionale per l'assistenza scolastica degli orfani di guerra, del Patronato scolastico nazionale per gli orfani di guerra e dell'Ente nazionale dei commercianti per l'istruzione degli orfani di guerra in un unico Ente denominato « Opera nazionale per l'assistenza scolastica degli orfani di guerra ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti il R. decreto 19 giugno 1921, n. 943, ed i decreti Luogotenenziali 6 luglio 1919, nn. 1197 e 1144, con cui l'Opera nazionale per l'assistenza scolastica degli orfani di guerra, il Patronato scolastico nazionale per gli orfani di guerra e l'Ente nazionale dei commercianti per l'istruzione degli orfani di guerra furono rispettivamente eretti in enti morali;
Visti gli statuti organici delle tre istituzioni;
Viste le deliberazioni con cui le tre istituzioni stabiliscono di promuovere la loro fusione in un unico ente al fine di assicurare, mediante unità di azione e di mezzi, la più efficace esplicazione dell'assistenza scolastica agli orfani di guerra;
Visto lo schema di statuto organico, predisposto di accordo tra le Amministrazioni interessate, per il governo del nuovo unico ente;
Visti la legge 18 luglio 1917, n. 1143, per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra ed i relativi regolamenti approvati con decreti Luogotenenziali 30 giugno 1918, numeri 1044 e 1003;
Visto il R. decreto 19 aprile 1923, n. 850, relativo ai servizi di vigilanza, protezione e assistenza dei reduci della guerra nazionale e delle famiglie dei caduti;
Sentito il Comitato nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra;
Udito il parere del Consiglio di Stato, del quale si adottano i motivi che si intendono qui integralmente riprodotti;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Opera nazionale per l'assistenza scolastica degli orfani di guerra, il Patronato scolastico nazionale per gli orfani di guerra e l'Ente nazionale dei commercianti per l'istruzione degli orfani di guerra sono fusi in un unico Ente, che assume la denominazione: « Opera nazionale per l'assistenza scolastica degli orfani di guerra ».

Art. 2.

I Comitati provinciali dell'Opera nazionale per l'assistenza scolastica degli orfani di guerra, riconosciuti giuridicamente con decreto prefettizio ai sensi del decreto Luogotenenziale 25 luglio 1915, n. 1142, sono fusi nel nuovo unico ente, del quale assumono la personalità giuridica e ne costituiscono gli organi provinciali.

Art. 3.

E' approvato lo statuto organico del nuovo unico ente, composto di 24 articoli, in data 24 aprile 1928 - VI, il quale statuto sarà munito del visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, proponente.

Art. 4.

Il presidente dell'Opera nazionale per l'assistenza scolastica degli orfani di guerra è incaricato di provvedere, entro il termine di due mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, a quanto occorra per il funzionamento iniziale del nuovo unico ente e per la costituzione degli organi amministrativi di esso in conformità alle norme dello statuto anzidetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *luglio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 274, *foglio* 174. — SIROVICH.

Statuto dell'Opera nazionale per l'assistenza scolastica degli orfani di guerra (Patronato scolastico nazionale - Ente nazionale dei commercianti).

Art. 1.

L'Opera nazionale per l'assistenza scolastica degli orfani di guerra, il Patronato scolastico nazionale per gli orfani di guerra e l'Ente nazionale dei commercianti per l'istruzione degli orfani di guerra, eretti in enti morali rispettivamente col R. decreto 19 giugno 1921, n. 943, e coi decreti Luogotenenziali 6 luglio 1919, nn. 1197 e 1144, costituiscono un unico Ente, che assume la denominazione: « Opera nazionale per l'assistenza scolastica degli orfani di guerra ».

Art. 2.

L'Opera esercita l'assistenza scolastica degli orfani di guerra, alunni di qualsiasi ordine di scuole e di istituti di istruzione superiore, e più precisamente si propone:

a) di provvedere alla fornitura gratuita dei libri, quaderni ed oggetti scolastici occorrenti agli orfani di guerra, per assicurare una regolare e proficua frequenza scolastica;

b) di curare che gli orfani di guerra aventi obblighi scolastici frequentino regolarmente le scuole;

c) di fornire agli orfani di guerra bisognosi e meritevoli di aiuto, mediante apposite borse e premi di incoraggiamento, i mezzi per continuare gli studi, assecondandone le vocazioni;

d) di sorvegliare l'educazione e l'istruzione degli orfani, affinchè crescano buoni e laboriosi cittadini, orgogliosi del sacrificio dei loro padri e devoti alla Patria e al Regime;

e) di promuovere la fondazione e lo sviluppo, a vantaggio degli orfani di guerra, di tutte le istituzioni scolastiche od educative, che contribuiscono al miglioramento morale ed intellettuale dei fanciulli e dei giovani.

Art. 3.

L'azione di assistenza scolastica verrà esercitata con la collaborazione degli insegnanti d'ogni genere, ordine e grado di scuole e di istituti superiori d'istruzione, dei funzionari degli uffici scolastici, dei maestri che fanno parte delle commissioni comunali di vigilanza degli orfani di guerra, di tutte le istituzioni che hanno per fine l'istruzione, l'assistenza scolastica e la diffusione della cultura. L'Opera si propone di promuovere la concorde attività delle persone e degli enti sopra indicati, al fine di assicurare che gli orfani di guerra usufruiscano di tutti i vantaggi e diritti dell'educazione e dell'istruzione pubblica.

Art. 4.

L'Opera provvede ai suoi scopi:

a) con le rendite dei patrimoni e, ove occorra per lo svolgimento della sua azione, col capitale dei patrimoni stessi pertinenti, all'atto della fusione, ai tre enti unificati, da erogarsi annualmente secondo particolari norme intese ad evitare che i patrimoni si esauriscano prima che cessi il bisogno dell'assistenza agli orfani di guerra e tenendo presenti, per quanto riguarda il capitale dei patrimoni provenienti dal Patronato scolastico nazionale e dall'Ente nazionale dei commercianti, i fini originari dei due istituti;

b) con i contributi eventuali dello Stato, di enti pubblici e di privati;

c) con ogni altro provento non destinato ad aumentarne il patrimonio.

Art. 5.

Sono organi centrali dell'Opera il Consiglio di amministrazione e la Presidenza. Sono organi periferici i Comitati provinciali.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione è composto:

a) del presidente dell'Opera, scelto dal Capo del Governo fra i professori delle Regie università;

b) del rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

c) del rettore della Regia università di Roma e del Regio provveditore agli studi di Roma, che possono delegare rispettivamente un professore d'università o un funzionario dipendente, a rappresentarli;

d) di professori di università, insegnanti medi ed elementari, capi di istituto d'istruzione media, funzionari scolastici, nel numero complessivo di cinque;

e) di un rappresentante dell'Associazione nazionale insegnanti fascisti;

f) di un rappresentante della Confederazione nazionale fascista dei commercianti.

Il Consiglio nomina nel suo seno un vice presidente e un segretario.

Art. 7.

I membri di cui al paragrafo *d*) dell'art. 6 sono scelti dal presidente dell'Opera, previo accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tutti i componenti del Consiglio di amministrazione dell'Opera durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Art. 8.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei suoi componenti; in seconda convocazione, qualora siano presenti almeno quattro membri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione si aduna almeno due volte all'anno per approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'Opera e per deliberare sul suo programma di lavoro.

Art. 10.

La Presidenza è costituita dal presidente dell'Opera, o, in sua vece, dal vice presidente, assistito dal segretario.

Essa cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio, nomina, licenzia ed assegna i compensi al personale, cura l'erogazione dei fondi nei limiti degli stanziamenti, provvede alle eventuali variazioni e storni del bilancio in corso, disciplina l'azione dei Comitati provinciali in conformità alle direttive del Consiglio di amministrazione e può esercitare direttamente le funzioni del Comitato provinciale di Roma.

Art. 11.

Il presidente dell'Opera ne assume la rappresentanza e ne firma tutti gli atti. Egli può farsi sostituire dal vice presidente ed, in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo, da uno dei componenti il Consiglio.

Spetta al presidente di convocare il Consiglio di amministrazione e di prendere, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti nell'interesse dell'Opera, riferendone al Consiglio.

Art. 12.

Il segretario redige i verbali delle adunanze, esegue le deliberazioni adottate e tutti gli ordini del presidente, cura la tenuta della corrispondenza e dirige l'ufficio di segreteria.

Art. 13.

I servizi di contabilità sono disimpegnati da un contabile, nominato dalla Presidenza. Il contabile provvede ai pagamenti nei limiti degli stanziamenti, prepara il bilancio ed il conto consuntivo.

Nessun pagamento può essere effettuato senza che il relativo mandato sia vistato dal presidente o dal vice presidente o da un consigliere all'uopo delegato, oltre che dal contabile.

Art. 14.

L'esercizio finanziario dell'Opera corrisponde alla durata dell'anno solare. Nel mese di settembre d'ogni anno l'Opera delibera il proprio bilancio preventivo e lo invia entro il 15 ottobre successivo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'approvazione. Entro il mese di marzo delibera il conto consuntivo e lo invia, corredato di tutti i documenti giustificativi, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'approvazione.

Art. 15.

Il Comitato provinciale è composto:

a) del rettore della Regia università, ove questa esista, o di un suo rappresentante;

b) del Regio provveditore agli studi o di un suo rappresentante;

c) di insegnanti universitari, medi, elementari, capi d'istituto e funzionari scolastici, in numero complessivo di tre. Questi sono scelti dalla Presidenza dell'Opera.

Il presidente del Comitato provinciale è nominato dal presidente dell'Opera, previo accordo col prefetto della Provincia, fra i membri di cui sopra.

Il Comitato provinciale elegge nel suo seno un segretario.

I componenti il Comitato provinciale durano in carica quattro anni e sono confermabili.

Art. 16.

Il Comitato provinciale stabilisce, sulle direttive della Presidenza dell'Opera, le proprie norme di lavoro. Tutti gli atti e le deliberazioni di carattere generale del Comitato provinciale devono essere trasmessi in copia alla Presidenza dell'Opera. I bilanci diventano esecutivi soltanto dopo l'approvazione della Presidenza dell'Opera e del Comitato provinciale statale per gli orfani di guerra.

Art. 17.

Le deliberazioni del Comitato provinciale sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti e valide con l'intervento alla seduta almeno di tre membri. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 18.

Al presidente del Comitato provinciale, assistito dal segretario, sono demandate, nei limiti dell'attività del Comitato stesso, le attribuzioni contemplate dagli articoli 10 e 11.

Art. 19.

I servizi di tesoreria dell'Opera centrale e dei Comitati provinciali sono affidati ad istituti bancari di credito con le cautele e garanzie di legge.

Art. 20.

La designazione dei delegati degli istituti nazionali, nel Comitato nazionale per gli orfani di guerra, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è fatta dalla Presidenza, la quale sceglie altresì i delegati dell'Opera nei Comitati provinciali statali pro orfani di guerra.

Art. 21.

Gli organi centrali e quelli periferici dell'Opera, nello svolgimento dell'azione di assistenza, si uniformeranno alle prescrizioni e norme emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai rispettivi Regi prefetti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 22.

La Presidenza ed i Comitati provinciali dell'Opera sono tenuti a dar notizia, al competente Comitato provinciale statale, dei provvedimenti adottati a favore di singoli orfani di guerra, e specie del conferimento delle borse di studio.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dovranno essere annualmente comunicati le norme relative al conferimento delle borse di studio e l'elenco degli orfani ammessi al beneficio.

Art. 23.

Con regolamenti approvati dal Consiglio di amministrazione saranno stabilite le particolari norme concernenti l'attività degli organi centrali e provinciali dell'Opera.

Per l'assegnazione delle borse di studio, di cui l'Opera potrà disporre, sarà costituita dalla Presidenza una Commissione composta di tre membri, scelti nel seno del Consiglio di amministrazione.

Art. 24.

Per tutto quanto non sia esplicitamente indicato nel presente statuto, si applicano le norme di cui alla legge 18 luglio 1917, n. 1143, e relativi regolamenti.

Allorchè cesserà il bisogno dell'assistenza scolastica degli orfani di guerra, i fondi eventualmente residuati saranno devoluti, con l'approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'assistenza scolastica degli alunni poveri delle scuole del Regno.

Roma, 24 aprile 1928 - Anno VI

Opera nazionale per l'assistenza scolastica degli orfani di guerra:
Il presidente:
VITTORIO SCIALOIA.

Patronato scolastico nazionale per gli orfani di guerra:
Il presidente:
MUZIO MOCHEN.

Ente nazionale dei commercianti per l'istruzione degli orfani di guerra:
Il Regio commissario:
PIETRO LISSIA.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Capo del Governo:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 2075.

REGIO DECRETO 8 luglio 1928, n. 1621.

Richiamo di militari del C.R.E.M. per le esercitazioni navali annuali.

N. 1621. R. decreto 8 luglio 1928, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per la marina, si dispone per il richiamo di un esiguo contingente di militari del C.R.E.M. in occasione delle annuali esercitazioni navali.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1928 Anno VI

Numero di pubblicazione 2076.

REGIO DECRETO 31 maggio 1928, n. 1533.

Trasformazione dell'Ospizio esposti di Vallecamonica nella « Pia Fondazione per l'infanzia abbandonata di Vallecamonica ».

N. 1533. R. decreto 31 maggio 1928, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Ospizio esposti di Vallecamonica viene tasformato nella « Pia Fondazione per l'infanzia abbandonata di Vallecamonica », e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 2077.

REGIO DECRETO 14 giugno 1928, n. 1543.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile di Carciano, frazione del comune di Stresa Borromeo.

N. 1543. R. decreto 14 giugno 1928, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile di Carciano, frazione del comune di Stresa Borromeo, viene eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 2078.

REGIO DECRETO 31 maggio 1928, n. 1545.

Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Nocera Umbra.

N. 1545. R. decreto 31 maggio 1928, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Nocera Umbra viene trasformato a favore del locale ospedale civico.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1928 - Anno VI

REGIO DECRETO 17 maggio 1928.

Approvazione dell'elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Genova.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 18 gennaio 1920, n. 215, registrato alla Corte dei conti il 28 dello stesso mese ed anno al registro n. 2 lavori pubblici, fog. n. 504, col quale fu approvato l'elenco delle acque pubbliche della provincia di Genova;

Visto l'elenco suppletivo compilato a cura del Ministero dei lavori pubblici pubblicato con decreto Ministeriale 28 giugno 1926, n. 4357-6196-1, inserto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno 2 luglio 1926, n. 151, riguardante variazioni ai li-

miti dei corsi d'acqua denominati Rio Penna, Rio Creusa o fossato Croso o rio Calandrino e rio Beveno, rispettivamente inscritti nell'elenco principale di cui al citato R. decreto 18 gennaio 1920, n. 215, ai numeri 294, 295 e 296 e la iscrizione dei corsi d'acqua denominati Fossato Cerisolo e rio Lagoscuro sotto i numeri 296-*bis* e 597-*bis*;

Visti gli atti dell'istruttoria eseguita a norma del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, e del regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;

Ritenuto che per quanto riguarda il carattere pubblico del rio Lagoscuro non fu presentata, nei termini prescritti, alcuna opposizione;

Che contro la determinazione e la estensione dei limiti di demanialità del rio Penna, rio Creusa e fossato Crosa o rio Calandrino e rio Beveno e la iscrizione del corso d'acqua denominato fossato Cerisolo furono presentate in tempo utile le seguenti opposizioni:

1° in data 15 dicembre 1926 dal sig. Gazzolo Pietro fu Domenico ed altri per contestare il carattere pubblico dei suddetti corsi d'acqua;

2° in data 22 dicembre 1926 da alcuni abitanti della frazione di Sopralacroce del comune di Borzonasca (Genova) che si affermano proprietari delle acque scorrenti oltre il limite di demanialità segnato nell'elenco principale e contestano il carattere pubblico delle acque stesse, oggetto già di giudizio proposto da essi frazionisti in confronto del Ministero dei lavori pubblici e del Consorzio idroelettrico Monte Aiona concessionario di una grande derivazione dal torrente Penna, in virtù del R. decreto 31 marzo 1921;

Considerato che il Tribunale superiore delle acque, con sentenza pubblicata il 26 luglio 1927 e passata in giudicato ha respinto il ricorso dei frazionisti di Sopralacroce, dichiarando pubblici i torrenti suddetti anche per la parte superiore e per i rami o colatori che li formano;

Che in seguito a detta sentenza è supefluo occuparsi delle singole ragioni addotte dagli oppositori, le quali risultano infondate e già discusse dalla sentenza stessa, sicchè le citate opposizioni sono da respingere;

Ritenuto che pertanto l'elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Genova, può essere approvato, nulla restando mutato nella condizione giuridica delle acque non comprese nell'elenco principale nè in quello suppletivo, e per le quali restano salvi gli eventuali diritti spettanti allo Stato;

Visti gli articoli 3 e 4 del R. decreto 9 ottobre 1919, numero 2161, ed 1, 2 e 3 del regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;

Sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici come da voti 29 agosto 1927, n. 2237, e 15 aprile 1928, n. 944;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Respinta ogni opposizione è approvato l'elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Genova, giusta l'unito esemplare, vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Lo stesso Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Genova

NB. — Nella seconda colonna l'indicazione fiume, torrente, botro, vallone, ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, ma sibbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.

Comunque determinato il limite fino al quale si è dichiarato pubblico il corso d'acqua indicato nella colonna 5, devesi sempre ritenere esteso superiormente fino alla presa d'acqua dell'ultimo opificio a monte.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limite entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
294	Rio Penna	Torrente Sturla	Borzonasca	Dallo sbocco all'origine dei due rami e colatoi che lo formano
295	Rio Creusa o Fossato Croso o Rio Calandrino	Torrente Penna	Id.	Come sopra
296	Rio Beveno	Id.	Id.	Come sopra
296 *bis*	Fossato Cerisolo	Torrente Beveno	Id.	Dallo sbocco all'origine compresi i colatoi che lo formano
597 *bis*	Rio Lagoscuro	Torrente Stura	Rossiglione	Dalla foce all'origine

Visto, d'ordine di S. M. il Re:
Il Ministro: GIURIATI.

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1928.
Divisione gratuita dei titoli al portatore del Prestito Nazionale consolidato 5 per cento (Littorio), di maggior taglio, in altri di taglio inferiore.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto 21 giugno 1928, n. 1403, col quale si concede l'esenzione dalle tasse di bollo e di concessioni governative, durante un periodo di due mesi, a decorrere dal 1° agosto 1928-VI, a tutte le operazioni di cambio dei titoli di grosso taglio del Prestito Nazionale consolidato 5 per cento (Littorio) con altri di taglio inferiore;
Ritenuta la necessità di stabilire le norme di esecuzione per siffatte temporanee, eccezionali operazioni, al fine di assicurare, non pure le essenziali cautele, bensì anche la maggiore prontezza del cambio;
Ritenuta l'opportunità di iniziare le dette operazioni con la commutazione dei titoli al portatore del Prestito Nazionale consolidato 5 per cento, del valore capitale di L. 500,000;

Determina:

Art. 1.

I titoli al portatore del Prestito Nazionale consolidato 5 per cento del capitale nominale di L. 500,000, durante il periodo di due mesi, a decorrere dal 1° agosto 1928-VI, potranno essere commutati con titoli al portatore di taglio inferiore, fruendo delle esenzioni fiscali di cui al R. decreto 21 giugno 1928, n. 1403.

Art. 2.

I titoli da cambiare potranno essere presentati ad una delle sezioni di Regia tesoreria e dovranno essere accompagnati con elenco descrittivo, distinto in due parti, nelle quali saranno indicati, a cura dell'esibitore, i numeri d'iscrizione dei titoli presentati, in ordine progressivo, dal più basso al più alto, con un riepilogo del numero dei titoli medesimi e del valore complessivo di essi.
Gli elenchi saranno distribuiti gratuitamente presso le Tesorerie e saranno esenti dalla tassa di bollo, indicata all'art. 106-*b*), della tariffa (alleg. *A*) annessa al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268.

Art. 3.

Gli elenchi di presentazione dei titoli dovranno essere sottoscritti, in ciascuna delle due parti di cui sono composti, dall'esibitore, con l'indicazione del nome, del cognome, della paternità e della residenza.
Parimenti, l'esibitore dovrà firmare ciascuno dei titoli descritti nell'elenco, indicandovi il nome, il cognome e la paternità. La sottoscrizione sarà eseguita in presenza del cassiere destinato a ricevere i titoli per il cambio.

Art. 4.

I titoli, che saranno presentati per il cambio, dovranno avere annesse tutte le relative cedole, a cominciare da quella che sarà esigibile al 1° gennaio 1929.
Qualora abbiano annesse cedole corrispondenti a rate semestrali anteriori a quella indicata nel primo comma del presente articolo, l'esibitore dovrà provvedere al distacco e, se del caso, alla riscossione di esse, prima di presentare i titoli per il cambio.

Art. 5.

Le sezioni di Regia tesoreria, ricevuti i titoli da cambiare e i relativi elenchi, riscontreranno se le indicazioni contenute nelle due parti e nei riepiloghi corrispondano con i titoli presentati, se i titoli abbiano le cedole indicate nel precedente art. 4, primo comma, e se le due parti degli elenchi siano state sottoscritte chiaramente, e in modo conforme, con tutte le indicazioni di cui al precedente art. 3. Indi, ove nulla abbiano da rilevare, annulleranno i titoli nonchè tutte le cedole annesse, in presenza di ciascun esibitore, il quale dovrà dichiarare, a piedi della prima parte dell'elenco, di avere assistito a questa operazione e di avere anche accertato l'annullamento di ognuno dei titoli presentati.
Le sezioni di Regia tesoreria consegneranno poi, a ciascun esibitore, ricevuta e prenderanno nota di essa al margine della seconda parte dell'elenco, indicandovi il numero d'ordine. Le ricevute saranno staccate da registro a matrice (mod. 243 D.P.) e dovranno contenere: l'indicazione del nome, del cognome e della paternità dell'esibitore ed eventualmente della qualità con cui esso presenta i titoli; nonchè l'ammontare del capitale nominale del Prestito Nazionale consolidato 5 per cento, corrispondente ai titoli presentati e la decorrenza dei relativi interessi. Esse saranno sottoscritte dal capo della sezione e dal cassiere, e saranno esenti dalla tassa di concessione governativa indicata nell'art. 80 della tabella *A*, allegata al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3279.

Art. 6.

L'esibitore dei titoli è tenuto a riscontrare le indicazioni riportate nella ricevuta che gli sia consegnata, ed, ove rilevi irregolarità, dovrà chiederne immediatamente la rettificazione.
Nel caso di perdita della ricevuta o di decesso dell'esibitore, prima del ritiro delle cartelle del Prestito Nazionale consolidato 5 per cento, saranno rispettivamente applicate le norme contenute negli articoli 230 e 231 del regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Art. 7.

Le sezioni di Regia tesoreria invieranno all'Amministrazione del debito pubblico, ogni decade, mediante elenco (modulo 245-*bis*) redatto in doppio esemplare, i titoli ricevuti e, insieme, e per ciascun gruppo, la seconda parte della richiesta con la quale i titoli furono presentati, trattenendo l'altra.
Un esemplare dell'elenco, annotato di ricevuta, sarà restituito, alla Tesoreria, dall'Amministrazione del debito pubblico. Esso costituirà il documento di scarico per l'ufficio mittente.

Art. 8.

La consegna dei titoli al portatore del Prestito Nazionale consolidato 5 per cento, destinati a sostituire quelli presentati per il cambio, sarà effettuata dalla sezione di Regia tesoreria che avrà ricevuto i titoli da cambiare, all'esibitore di essi, risultante dall'elenco di presentazione, previo ritiro della ricevuta di cui al precedente art. 5 e contro quietanza sugli ordini di consegna, a norma di quanto dispone l'articolo 184 del regolamento sul Debito pubblico.
Le sezioni di Regia tesoreria annoteranno, sul registro mod. 242 D.P., il carico e lo scarico dei titoli che siano presentati per essere frazionati, nonchè di quelli che ricevano per la consegna agli interessati.

Art. 9.

Le sezioni di Regia tesoreria del Regno sono autorizzate ad effettuare, direttamente, il cambio dei titoli al portatore del Prestito Nazionale consolidato 5 per cento, del capitale nominale di L. 500,000, che siano presentati dall'Istituto di emissione, dai Banchi di Napoli e di Sicilia, nonchè dalla Banca commerciale italiana, dal Credito italiano, dalla Banca nazionale di credito, dal Banco di Roma, dalla Banca commerciale triestina e dalla Banca popolare cooperativa anonima di Novara.

Per fruire di siffatta agevolazione gl'istituti e le banche interessate dovranno presentare i titoli da cambiare alle Tesorerie, mediante distinta, contenente l'esatta e ordinata indicazione dei numeri d'iscrizione dei titoli, la data, la sottoscrizione dei propri legali rappresentanti, nonchè l'applicazione, accanto alle firme, del timbro dell'istituto o della banca.

L'istituto o la banca dovrà inoltre far pervenire, prima di presentare i titoli per il cambio, alla Direzione generale del debito pubblico, in piego raccomandato, una lettera con la quale assuma l'obbligo di rimborsare senz'altro, quelli, fra i detti titoli, che, dopo i necessari riscontri, risultassero eventualmente non genuini.

Per queste operazioni le sezioni di Regia tesoreria osserveranno le norme indicate nei precedenti articoli, limitatamente alle parti che siano compatibili con la natura particolare del cambio diretto di cui tratta il presente articolo.

Art. 10.

Il taglio dei titoli al portatore del Prestito Nazionale consolidato 5 per cento, da consegnarsi in cambio di quelli da L. 500,000 sarà fissato, dalle sezioni di Regia tesoreria provinciale, in relazione alle disponibilità dei titoli esistenti presso di esse.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti, per la registrazione, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 luglio 1928 - Anno VI

Il Ministro: MOSCONI.

DECRETI MINISTERIALI 13 luglio 1928.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana agli ex coniugi Giuseppe Nappi e Giovanna Bianchi.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che il sig. Giuseppe Nappi, nato a Milano il 9 novembre 1886 da Giovanni Battista e da Innocenta Castaldi, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto sig. Giuseppe Nappi il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 4 luglio 1928 del Consiglio di Stato (Sezione 1ª) le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto sig. Giuseppe Nappi il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 luglio 1928 - Anno VI

p. *Il Capo del Governo, Ministro per l'interno*:
BIANCHI.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che la signora Giovanna Bianchi, nata a Milano il 14 giugno 1889 da Camillo e da Angelina Crosta, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Giovanna Bianchi il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 4 luglio 1928 del Consiglio di Stato (Sezione 1ª) le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito alla predetta signora Giovanna Bianchi il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 luglio 1928 - Anno VI

p. *Il Capo del Governo, Ministro per l'interno*:
BIANCHI.

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1928.
Soppressione delle Regie agenzie consolari di Aquisgrana e Friburgo.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

Le Regie agenzie consolari di Aquisgrana e Friburgo, alle dipendenze rispettivamente dei Regi consolati generali di Dusseldorf e Francoforte s/M, sono soppresse.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 giugno 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: GRANDI.

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Kocijancic (Kocjancic) » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Kocijancic Giovanni, figlio del fu Giacomo e della fu Maria Kocjancic, nato a Villa Decani il 24 settembre 1878, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cociani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Kocjancic fu Andrea e fu Antonia Kocjancic, nata a Villa Decani il 2 febbraio 1878, ed ai figli nati a Villa Decani: Giovanni, il 30 aprile 1903; Andrea, il 29 novembre 1905; Zorka, il 22 luglio 1908; Cristina, il 9 aprile 1911; Carlo il 13 novembre 1919; nonchè alla nuora, moglie di Giovanni, Emilia Pisko di Giuseppe e di Antonia Contestabile, nata a Villa Decani il 15 aprile 1909.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cociancich (Kocjancic) » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Cociancich (Kocjancic) Giuseppe, figlio del fu Giovanni e della fu Anna Ficon (Fikon), nato a Villa Decani il 27 marzo 1867, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cociani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Purko (Turko) fu Bastiano e fu Anna Purko (Turko), nata a Villa Decani il 15 marzo 1875; ed alla figlia Rosalia, nata a Villa Decani il 9 luglio 1907.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del numero 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso per l'ammissione di 120 ufficiali subalterni di complemento del Regio esercito e della Regia marina ad un corso di pilotaggio.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA, PER LA MARINA
E PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627, concernente l'ordinamento della Regia aeronautica;

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1018, sul reclutamento e sull'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato l'annesso bando di concorso per l'ammissione ad un corso di pilotaggio di 120 ufficiali subalterni di complemento del Regio esercito e della Regia marina che intendano essere trasferiti nel ruolo degli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica (ruolo combattente).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 25 giugno 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: BALBO.

BANDO DI CONCORSO.

Art. 1.

E' indetto un concorso per l'ammissione ad un corso di pilotaggio di 120 ufficiali subalterni del Regio esercito e della Regia marina che chiedano di essere trasferiti nel ruolo degli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica (ruolo combattente).

Art. 2.

Al concorso di cui al precedente articolo possono partecipare gli ufficiali subalterni di complemento del Regio esercito e della Regia marina che soddisfino alle seguenti condizioni:

a) abbiano completato — quali ufficiali di complemento — gli obblighi di servizio di prima nomina rispettivamente presso il Regio esercito o la Regia marina e non abbiano superato il 26° anno di età, alla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno;

b) siano celibi o vedovi senza prole.

Coloro che si trovino nelle predette condizioni e che desiderino essere ammessi al concorso dovranno presentare, non oltre il 60° giorno dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda in carta legale da L. 3 diretta al Ministero dell'aeronautica — Direzione generale del personale militare e delle scuole — per il tramite del rispettivo Distretto militare, o Comando militare marittimo di ascrizione.

Art. 3.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) copia dell'atto di nascita debitamente legalizzato;

b) certificato di stato libero debitamente legalizzato;

c) titolo di studio posseduto;

d) dichiarazione con la quale il concorrente s'impegna di rimanere in servizio aeronavigante nella Regia aeronautica per la durata di un anno a partire dalla data del conseguimento del brevetto di pilota militare d'aeroplano o d'idrovolante, e di accettare il trasferimento nei ruoli degli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica.

Il Comando di distretto militare o il Comando militare marittimo di ascrizione, ricevute le domande, vi allegheranno copia dello stato di servizio e del libretto personale e le trasmetteranno con tutta sollecitudine al rispettivo Ministero della guerra o della marina, a cura dei quali saranno fatte pervenire a quello dell'aeronautica insieme col nulla osta all'eventuale trasferimento dell'aspirante nei ruoli degli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica.

Art. 4.

Nella domanda ciascun concorrente dovrà indicare il suo esatto domicilio, e dichiarare se ha preso parte in precedenza, oppur non, a concorsi del genere. In caso affermativo dovrà indicare le ragioni che gli hanno impedito di frequentare il corso di pilotaggio, o di conseguire il brevetto di pilota militare d'aeroplano o d'idrovolante.

Le domande che non contengano le dichiarazioni di cui sopra, non saranno prese in considerazione.

Art. 5.

Il Ministro per l'aeronautica si riserva il diritto di escludere dal concorso quegli aspiranti che, a suo giudizio, non ritenesse di poter ammettere a far parte della Regia aeronautica.

Art. 6.

Qualora il numero degli aspiranti fosse superiore ai posti messi a concorso, sarà data la preferenza a quei candidati che avranno presentati maggiori titoli di studio, ed a parità di titoli, ai più giovani di età.

Art. 7.

Gli aspiranti, le cui domande saranno accettate, riceveranno personalmente notizia presso quale istituto medico-legale, ed in qual giorno, dovranno sottoporsi ad una visita psicofisiologica per stabilire la loro idoneità al pilotaggio. Se riconosciuti idonei, saranno richiamati in servizio presso la Regia aeronautica, dal giorno di presentazione all'Istituto medico-legale, ed avviati quindi alle scuole di pilotaggio per seguire il corso d'istruzione per il conseguimento del brevetto di pilota militare d'aeroplano o d'idrovolante.

Contro il risultato della visita psicofisiologica non è ammesso alcun gravame.

Art. 8.

Il Ministro per l'aeronautica si riserva il più ampio diritto di dimettere dal corso d'istruzione di pilotaggio coloro che dimostrassero inattitudine al volo, o che per qualsiasi altra ragione credesse di dover allontanare dalle scuole.

In tal caso gli ufficiali saranno prosciolti dall'obbligo contratto e verranno ricollocati in congedo.

Saranno egualmente ricollocati in congedo coloro che non conseguissero il brevetto di pilota militare d'aeroplano o d'idrovolante, nel limite massimo di tempo stabilito.

Art. 9.

All'atto del conseguimento del brevetto di pilota militare d'aeroplano o d'idrovolante, i candidati saranno trasferiti con il corrispondente grado ed anzianità nel ruolo degli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica (ruolo combattente).

Art. 10.

Durante la permanenza al corso gli ufficiali-allievi avranno diritto:

a) agli assegni spettanti ai pari grado in S.P.E.;

b) ad un'indennità mensile di L. 150 fino al conseguimento del brevetto di primo grado;

c) ad un'indennità mensile di L. 300 dalla data di conseguimento del brevetto di cui al comma b) del presente articolo fino al conseguimento del brevetto di pilota militare d'aeroplano o d'idrovolante;

d) ad un'indennità di volo nella misura di L. 900 mensili, dopo il conseguimento del brevetto di pilota militare e finchè siano in attività di volo.

Inoltre, durante la permanenza ai campi gli ufficiali usufruiranno della mensa, alla quale verranno corrisposti dall'Amministrazione per ogni convivente e per ogni giornata di presenza gli assegni vitto relativi.

Art. 11.

Gli ufficiali concorrenti, insieme col personale avviso di presentazione agli accertamenti psicofisiologici, di cui all'art. 7 del presente bando, riceveranno i documenti di viaggio per presentarsi all'Istituto medico-legale che dovrà sottoporli alla prescritta visita.

A visita ultimata, secondo l'esito di essa riceveranno dall'Istituto stesso i documenti di viaggio per raggiungere l'ente cui sono destinati, se idonei, o per rientrare alla propria residenza se non idonei.

A questi ultimi, dal giorno di presentazione all'Istituto medicolegale fino a tutto il giorno in cui saranno messi in libertà dall'Istituto stesso, sarà corrisposta un'indennità giornaliera lorda di L. 40 ed il rimborso delle spese di viaggio.

Art. 12.

Con trasferimento nel ruolo degli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica (ruolo combattente), gli interessati assumono l'obbligo dell'allenamento periodico, a norma del R. decreto 21 giugno 1925, n. 1943, e successive modificazioni.

Quando siano ammessi a detto allenamento essi sono considerati richiamati in servizio, e percepiscono gli assegni del proprio grado, oltre all'indennità di spostamento e di trasferta, e all'indennità di volo in ragione di L. 900 mensili.

A coloro che abbiano ultimato l'allenamento periodico e superato con esito favorevole le prove finali stabilite, viene corrisposto un premio di L. 1000.

Art. 13.

Nessun titolo potranno vantare gli ammessi ai corsi di pilotaggio per la nomina ad ufficiali in servizio permanente nella Regia aeronautica. Essi, al fine di cui sopra, ed ove si trovino nelle condizioni volute dalle norme in vigore, potranno solamente concorrere all'ammissione ad eventuali corsi d'integrazione presso la Regia accademia aeronautica.

Roma, addì 25 giugno 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: BALBO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Direzione generale dell'industria e delle miniere - Div. miniere.

Concessione di miniere alla Società « Vulcania », con sede in Roma.

Con decreti Ministeriali 24 maggio 1928-VI, registrati alla Corte dei conti il 25 giugno 1928, registro n. 5 Ministero economia nazionale, fogli nn. 132 e 133, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma, il 4 luglio 1928, volume 458, nn. 102 e 103, sono state concesse alla Società anonima per l'utilizzazione delle roccie vulcaniche « Vulcania » sedente in Roma, ed elettivamente domiciliata nel comune di Civita Castellana presso il suo stabilimento di Sassacci, le miniere di roccia leucitica site nelle località « Casa Ciotti » e « Rio Corverino » del comune di Civita Castellana, provincia di Viterbo, per la durata di anni cinquanta decorrenti dalla data dei decreti.

BANCA

Capitale nominale L. 240,000,000

Situazione al 30

ATTIVO			DIFFERENZE con la situazione al 20 giugno 1928 (migliaia di lire)	
Oro in cassa . . . L.		4,924,843,602.92	+	38,033
Altre valute auree:				
Crediti su l'estero . . . L.	5,468,714,550.68		—	136,254
Buoni del tesoro di Stati esteri e biglietti di Banche estere »	1,681,935,488 —			—
		7,150,650,038.68	—	136,254
Riserva totale . . . L.		12,075,493,641.60	—	98,221
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . »		1,847,712,566.95		—
Cassa . . . »		165,886,560.13	+	37,871
Portafoglio su piazze italiane . . . »		3,005,167,337.78	+	168,490
Effetti ricevuti per l'incasso . . . »		8,128,161.35	+	2,884
Anticipazioni: su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie . . . L.	1,791,576,437.83			
Anticipazioni: su sete e bozzoli . . . »	1,051,963.05			
		1,792,628,400.88	+	845,628
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca . . . L.		998,361,440.65	—	1,071
Conti correnti attivi nel Regno:				
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione . . L.	150,371,273.21		+	66,248
altri . . . »	90,703,183.23		+	13,029
		241,074,456.44	+	79,277
Credito di interessi per conto dell'Istituto di liquidazioni . . . L.		276,523,315.46	+	72
Azionisti a saldo azioni . . . »		60,000,000 —		—
Immobili per gli uffici . . . »		132,280,157.15	+	2,567
Istituto di liquidazioni . . . »		1,253,036,126.48	—	3,270
Partite varie:				
Fondo di dotazione del Credito fondiario . . . L.	30,000,000 —			—
Impiego della riserva straordinaria . . . »	12,025,000 —			—
Impiego della riserva speciale azionisti. . . . »	110,902,629.29			—
Impiego fondo pensioni . . . »	172,101,217.61			—
Debitori diversi . . . »	1,111,720,932.41		—	447,900
		1,436,749,779.31	—	447,900
Spese . . . L.		133,171,300.15	+	85,404
L.		23,426,213,244.33		—
Depositi in titoli e valori diversi . . . »		34,250,491,619.05	—	303,005
L.		57,676,704,863.38		—
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . »		137,642,801.65	+	1,854
TOTALE GENERALE . . L.		57,814,347,665.03	+	370,580

Saggio normale dello sconto 5.50 % (dal 25 giugno 1928).

Il direttore generale: AZZOLINI.

(669)

D'ITALIA

- Versato L. 180,000,000

giugno 1928 (VI)

PASSIVO				DIFFERENZE con la situazione al 20 giugno 1928 (migliaia di lire)
Circolazione dei biglietti	L.		17,323,545,900 —	+ 363,832
Vaglia cambiari e assegni della Banca	»		618,619,820.13	+ 58,997
Depositi in conto corrente fruttifero	»		2,349,337,927.34	— 327,284
Conto corrente del Regio tesoro	»		300,000,000 —	—
	L.		20,591,503,647.47	+ 95,543
Capitale	L.		240,000,000 —	—
Massa di rispetto	»		48,000,000 —	—
Riserva straordinaria	»		12,025,412.33	—
Conti correnti passivi	»		21,437,247 —	+ 5,559
Conto corrente del R. Tesoro, vincolato	»		1,221,851,216.13	+ 522,450
Partite varie:				
Riserva speciale azionisti	L.	113,050,616.20		— 250
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici	»	46,000,000 —		—
Creditori diversi	»	883,465,331.60		— 22,643
			1,042,515,947.80	— 22,643
Rendite	L.		248,879,773.60	+ 71,072
Utili netti dell'esercizio precedente	»		—	—
	L.		23,426,213,244.33	—
Depositanti	»		34,250,491,619.05	— 303,005
	L.		57,676,704,863.38	—
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		137,642,801.65	+ 1,854
TOTALE GENERALE	L.		57,814,347,665.03	+ 370,580

Rapporto della riserva (12,075,493,641.60) ai debiti (20,591,503,647.47) da coprire 58 64 per cento.

p. *Il ragioniere generale*: RIPETTI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 23 luglio 1928 - Anno VI

Francia	74.75	Belgrado	33.625
Svizzera	367.74	Budapest (Pengo)	3.32
Londra	92.832	Albania (Franco oro)	367 —
Olanda	7.687	Norvegia	5.10
Spagna	315.60	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.661	Svezia	5.11
Berlino (Marco oro)	4.56	Polonia (Sloty)	214.75
Vienna (Schillinge)	2.695	Danimarca	5.10
Praga	56.59	Rendita 3,50 %	70.225
Romania	11.60	Rendita 3,50 % (1902)	66 —
Peso argentino Oro	18.34	Rendita 3 % lordo	45 —
Peso argentino Carta	8.07	Consolidato 5 %	80.55
New York	19.096	Littorio 5 %	80.60
Dollaro Canadese	19.05	Obbligazioni Venezie 3,50 %	75 —
Oro	368.46		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(1ª *pubblicazione*). (Elenco n. 5).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 710 — Data della ricevuta: 22 novembre 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione della ricevuta: Arcuri Emilio fu Francesco per conto di Settineri Antonino — Titoli del debito pubblico: al portatore 4 — Ammontare della rendita: L. 435 consolidato 5 per cento con decorrenza 1° luglio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 684 — Data della ricevuta: 17 gennaio 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione della ricevuta: Casabianca Annibale per conto di Franco Iola — Titoli del debito pubblico: nominativi 3 — Ammontare della rendita: L. 105 consolidato 3.50 per cento con decorrenza 1° gennaio 1928.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4034 — Data della ricevuta: 23 maggio 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Debito pubblico, Ufficio ricevimento — Intestazione della ricevuta: Lamacchia Giuseppe — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 4000 consolidato 5 per cento con decorrenza 1° gennaio 1928.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 21 luglio 1928 - Anno VI

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Modifica al decreto Ministeriale 1° luglio 1927 che autorizza la vendita dell'acqua minerale « S. Elena ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 12 luglio 1928-VI, l'ultimo comma del decreto 1° luglio 1927-V, n. 97, col quale si autorizza la libera vendita dell'acqua minerale naturale « S. Elena » è stato modificato come appresso:

« Nelle restanti parti bianche dell'etichetta sono inseriti con caratteri neri: a destra del rettangolo centrale i risultati delle analisi chimica e batteriologica e le modalità dell'uso; a sinistra sono riportate le proprietà terapeutiche dell'acqua nelle lingue italiana, francese, inglese e tedesca e tre certificati medici; lungo il bordo superiore sono inserite le parole: « Medaglia d'oro e Gran premio Esposizione internazionale igiene - Bruxelles - 1925 » e sotto di essa sono riportati gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione alla vendita.

« Nelle etichette applicate alle bottiglie contenenti l'acqua gassata, tra i risultati delle analisi chimica e quelli delle analisi batteriologica è inserita su due righe la frase: « Addizionata di acido carbonico puro »; il tutto simile agli esemplari allegati ».